

Baloise Life Plus

Assicurazioni sulla vita puro rischio e risparmio bancario

Informazioni sui prodotti e condizioni contrattuali

Edizione 2017

Informazioni sui prodotti

Condizioni contrattuali da pagina 7

Gentile cliente,

Le informazioni sui prodotti consentono di acquisire familiarità con gli aspetti principali della documentazione contrattuale. I reciproci diritti e doveri sono regolati esclusivamente dal contratto di assicurazione (polizza) e dalle condizioni contrattuali.

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero.

Le condizioni generali disciplinano i rapporti tra clienti e banca. Sono fatti salvi accordi particolari. Per certi rami di attività si applicano inoltre i regolamenti speciali della banca e gli usi in materia.

1. Partner contrattuali

I partner contrattuali sono Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel, e Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, casella postale, CH-4502 Solothurn. La Basilese Vita SA e la Baloise Bank SoBa AG sono presenti su Internet all'indirizzo www.baloise.ch

2. Stipulante, titolare del conto, persona assicurata e persona beneficiaria

Lo stipulante è la persona fisica o giuridica che, cercando una copertura assicurativa per sé stessa o per altre persone, stipula un contratto di assicurazione con la Basilese Vita SA. Lo stipulante è il partner contrattuale della Basilese Vita SA e il titolare del conto aperto presso la Baloise Bank SoBa AG.

La persona assicurata è la persona fisica la cui vita o salute è assicurata.

La persona beneficiaria è la persona fisica o giuridica designata dallo stipulante come avente diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione al verificarsi dell'evento assicurato. Di norma, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona beneficiaria acquisisce il diritto all'insieme o ad una parte delle prestazioni.

La vostra previdenza ci sta a cuore:

- Prestazioni assicurative garantite
- Risparmio bancario flessibile
- Una soluzione completa da un'unica fonte

Per ulteriori informazioni sul Mondo della sicurezza della Basilese, consultare il sito www.baloise.ch

3. Soluzione previdenziale Baloise Life Plus

Baloise Life Plus combina risparmio flessibile e assicurazione dei rischi finanziari in caso di decesso oppure di incapacità di guadagno. Questi tipi di rischio vengono assicurati presso Basilese Vita SA, mentre il risparmio avviene tramite conto presso la Baloise Bank SoBa. Tutti i versamenti del cliente hanno luogo su questo conto bancario. I premi assicurativi per la copertura del rischio vengono addebitati ogni anno sullo stesso conto.

Baloise Life Plus può essere sottoscritta sia in regime di previdenza libera (pilastro 3b) che in quello di previdenza vincolata (pilastro 3a). Il passaggio da 3a a 3b o viceversa non è consentito. In aggiunta o in sostituzione al versamento su conto bancario, il pilastro 3a consente di investire in quote di fondi della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali.

4. Adeguamento all'indice

Se Baloise Life Plus include l'adeguamento all'indice e se l'indice svizzero dei prezzi al consumo sale, tutte le prestazioni concluse con esame dello stato di salute vengono aumentate proporzionalmente e il premio viene adeguato di conseguenza. Il contraente ha il diritto di opporsi, entro un termine prestabilito, a un adeguamento all'indice già effettuato. In certi casi, può accadere che le prestazioni non vengano adeguate al nuovo indice svizzero dei prezzi al consumo anche se quest'ultimo è aumentato. Ulteriori dettagli in merito sono contenuti nelle condizioni contrattuali.

5. Moduli di sicurezza

Con Baloise Life Plus il contraente può scegliere di includere uno o più moduli consentiti per la copertura assicurativa desiderata. I moduli di sicurezza non sono riscattabili e non possono essere né ceduti né costituiti in pegno singolarmente.

Life Coach

Se per la persona assicurata è stato incluso nel contratto il modulo di sicurezza «Life Coach», in caso di suo decesso il partner (coniuge, partner registrato, partner convivente) e i figli possono avvalersi dei servizi previsti dal modulo. Il valore dei servizi di assistenza, consulenza e di organizzazione offerti è limitato a 10000 CHF. Ha validità il catalogo delle prestazioni della Basilese Vita SA in vigore al momento del decesso. I servizi indicati non possono essere riscossi sotto forma di prestazioni pecuniarie.

Pagamento immediato in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata, presentando un atto ufficiale di morte i beneficiari possono richiedere entro 5 giorni lavorativi un pagamento immediato per un massimo di 10000 CHF della prestazione stabilita in caso di decesso. Questo pagamento immediato sarà detratto dalla prestazione assicurativa che verrà corrisposta previa presentazione della documentazione e dei certificati necessari.

Garanzia di assicurabilità

Grazie alla garanzia di assicurabilità, nel corso della durata contrattuale il contraente può richiedere un aumento limitato delle prestazioni assicurative, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.

6. Tasso di interesse tecnico e riserva matematica dell'assicurazione

Il premio assicurativo è composto da una parte destinata a coprire i rischi e da una parte destinata a coprire le spese.

Il tasso di interesse tecnico è il tasso di interesse garantito per tutta la durata del contratto e applicato alla parte del premio non ancora utilizzata. Il tasso di interesse tecnico non è da confondere con il tasso di interesse del conto di risparmio.

La riserva matematica è costituita dalle riserve tecniche necessarie per l'adempimento degli obblighi futuri della Basilese Vita SA ed è composta dalla parte del premio, compresi gli interessi, non ancora utilizzata per la copertura dei rischi e delle spese.

7. Partecipazione alle eccedenze

Gli elementi caratteristici dell'assicurazione sulla vita sono i premi e le prestazioni assicurative convenuti per una lunga durata contrattuale. Questo tipo di assicurazione richiede un calcolo tariffario prudente. Le ipotesi della Basilese Vita SA in merito all'andamento dei rischi assicurati e dei costi possono comportare eccedenze di rischio o di costo, a cui partecipano i contraenti.

Riferendosi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Basilese Vita SA determina la parte delle eccedenze annuali che spetta all'insieme dei contraenti e che va ad alimentare il «fondo delle eccedenze» per essere distribuita tra i vari contraenti in conformità alle condizioni previste dalla legge. Per ripartire le eccedenze, la Basilese Vita SA raggruppa i contratti con le stesse o simili caratteristiche tenendo conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato, nonché di quello che ci si può aspettare per il futuro.

L'importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita, in quanto non è prevedibile.

Le eventuali eccedenze di rischio e di costo vengono compensate con il premio.

8. Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva

L'offerta della Basilese Vita SA rappresenta sempre un suggerimento, ovvero un invito al cliente interessato a presentare una proposta di stipula. L'offerta non presuppone ancora la volontà della Basilese Vita SA di stipulare un contratto, consente tuttavia al cliente di avere un quadro generale della soluzione previdenziale desiderata.

Se il cliente è interessato alla soluzione assicurativa suggerita, egli può presentare una proposta per la stipula del rispettivo contratto. La proposta del cliente rappresenta quindi una dichiarazione di volontà finalizzata alla stipula di un contratto di assicurazione concreto. Il contraente rimane vincolato alla proposta di assicurazione per 14 giorni. In caso di necessità di un esame medico, questo vincolo si estende a un periodo di 4 settimane.

La verifica della proposta richiede di solito un po' di tempo poiché la Basilese Vita SA deve accertarsi che la somma di rischio sia assicurabile e che lo stato di salute della persona da assicurare consenta l'assunzione del rischio. Affinché in questa fase il proponente non sia costretto a rinunciare alla copertura assicurativa desiderata, la Basilese Vita SA gli concede una copertura assicurativa provvisoria per una durata massima di 2 mesi.

La stipula del contratto avviene con l'accettazione della proposta di assicurazione da parte della Basilese Vita SA e, se nella polizza non è indicata una data successiva, la copertura assicurativa definitiva inizia da subito.

9. Costituzione in pegno e cessione

In qualsiasi momento, il contraente può costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.

Nelle assicurazioni di previdenza vincolata (pilastro 3a), il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un'abitazione di proprietà ad uso personale oppure allo scopo di differire l'ammortamento dei mutui ipotecari gravanti sull'abitazione.

I moduli di sicurezza inclusi nel contratto, sia singolarmente che complessivamente, non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Soltanto in caso di cessione del contratto completo, tutti i moduli di sicurezza inclusi vengono trasferiti al nuovo contraente.

10. Obblighi del proponente e degli aventi diritto

→ Domande della proposta e domande sullo stato di salute (obbligo di dichiarazione precontrattuale)

Il proponente è tenuto a rispondere alle domande della proposta e a quelle sullo stato di salute in modo completo e veritiero. Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta e termina solo con la sua accettazione. Ogni modifica dei fatti costitutivi del rischio subentrata in questo periodo intermedio, in particolare ogni alterazione della salute, deve essere notificata tempestivamente alla Basilese Vita SA. Se il proponente è incerto se dichiarare o meno un fatto costitutivo del rischio, si raccomanda di dichiararlo sempre e comunque. Ciò vale ad esempio per l'attività professionale e lo stato di fumatore o non fumatore della persona assicurata dichiarati al momento della stipula del contratto o in caso di modifiche del contratto. Il mantenimento del contratto e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle dichiarazioni del proponente. Infatti, la Basilese Vita SA ha il diritto di recedere dal contratto in caso di risposta non veritiera o incompleta ed è esonerata dall'obbligo di prestazione per i sinistri, se la mancata o inesatta dichiarazione di un fatto costitutivo del rischio ha influito sul verificarsi o sulla entità di tali sinistri. La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni può comportare non solo il rifiuto delle prestazioni stesse, ma anche l'avvio di un procedimento penale.

→ Notifica al verificarsi dell'evento assicurato

Il contraente o gli aventi diritto devono informare la Basilese Vita SA in merito al verificarsi dell'evento assicurato e giustificare il proprio diritto alle prestazioni. Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato il prima possibile e un'incapacità di guadagno deve essere notificata al massimo 3 mesi dopo il suo inizio. 5 Informazioni sul prodotto.

→ Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

→ Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica

Nel caso di **persone fisiche**, sono soggetti all'obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:

- i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazionalità;
- i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia cittadinanza con domicilio negli Stati Uniti;
- i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
- le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
- oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.

Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Nel caso di **soggetti giuridici** (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l'obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all'obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Se il contraente diventa soggetto all'obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Institution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere notificato all'autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fiscali di rilievo relativi a questo contratto all'autorità fiscale statunitense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del contraente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all'IRS. Se la persona soggetta all'obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere all'assistenza amministrativa internazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonimamente, sullo status FATCA e/o sul/sui soggetto/i controllante/i.

Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata identificata al momento della stipula del contratto ai fini dell'obbligo fiscale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all'obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all'IRS. In base alla normativa FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).

→ Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

11. Diritto di revoca

È possibile revocare la proposta di un'assicurazione sulla vita. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue, se la revoca stessa perviene per iscritto alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla stipula del contratto. In caso di revoca, il contraente è tenuto a sostenere le spese esterne derivanti dalla stipula del contratto, ad esempio quelle della visita medica. Un premio eventualmente già pagato sarà restituito senza interessi.

12. Diritto di disdetta

Il contratto di assicurazione termina con una disdetta da presentare in forma scritta. In particolare, le possibilità di disdetta del contratto di assicurazione sono le seguenti:

Chi effettua la disdetta	Motivo della disdetta	Momento della disdetta	Fine della copertura assicurativa
Contraente	violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale (art. 3 LCA)	entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione dell'obbligo, al massimo un anno dopo la violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta presso la sede centrale della Basilese Vita SA
Basilese Vita SA	violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale (art. 6 LCA)	entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	frode assicurativa (art. 40 LCA)	subito	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	violazione dell'obbligo d'informare in caso di modifica dello status fiscale statunitense (R23)	subito	al ricevimento della disdetta da parte del contraente

13. Premio

Il premio è il contributo che il contraente è tenuto a pagare per la copertura assicurativa concessa ed è composto da una quota di rischio e una quota di costo. Il premio di rischio serve ad assicurare i rischi di decesso e di incapacità di guadagno. Le informazioni riguardanti la durata dell'obbligo di pagamento dei premi, l'importo e la scadenza dei premi nonché il termine di pagamento dei premi sono contenute nell'offerta, nella proposta di assicurazione, nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Il premio per l'assicurazione in caso di decesso e per la rendita per incapacità di guadagno dipende dallo stato di fumatore o non fumatore della persona assicurata ed è di norma inferiore se la persona assicurata non fuma.

Il premio per la rendita per incapacità di guadagno dipende inoltre dall'attività professionale della persona assicurata.

Il premio periodico corrisponde ad un premio annuale prelevato direttamente dal conto bancario. La Basilese Vita SA garantisce l'importo del premio indicato nella polizza per tutta la durata del contratto. In caso di rendita per incapacità di guadagno, la garanzia di premio è limitata a 5 anni.

In caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo che va fino allo scioglimento dello stesso.

14. Conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi

Il premio viene versato con cadenza annuale direttamente sul conto bancario. Se alla scadenza il credito sul conto bancario non è sufficiente per corrispondere il premio secondo i limiti previsti, l'ottenimento della protezione assicurativa o addirittura l'intero contratto assicurativo sono compromessi. Queste sono le conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi:

- fine del contratto di assicurazione
- perdita di componenti contrattuali non trasformabili in caso di trasformazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi;
- interruzione della copertura a seguito della sospensione dell'obbligo di prestazione.

15. Trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

Se il pagamento dei premi periodici viene sospeso, ma la copertura assicurativa in caso di decesso deve essere tuttavia mantenuta in misura ridotta, dopo una durata contrattuale minima di tre anni il contraente può richiedere la trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

Il valore di trasformazione corrisponde alla prestazione di un'assicurazione costante in caso di decesso e derivante dalla riserva matematica con deduzione delle spese di stipula non ammortizzate e senza ulteriori spese di stipula.

16. Conseguenze in caso di liquidazione del conto bancario o del contratto di assicurazione

Se il conto bancario viene liquidato, il relativo contratto assicurativo può proseguire senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute e adattando i premi alle tariffe e alle condizioni contrattuali previste per assicurazioni sulla vita individuali.

In caso di liquidazione del contratto assicurativo, un conto Baloise Life Plus pilastro 3b viene convertito in un conto di risparmio senza condizioni privilegiate. Per il pilastro 3a, conto e deposito non subiscono modifiche.

17. Riscatto

Le assicurazioni sulla vita puro rischio di Baloise Life Plus non hanno alcun valore di riscatto.

18. Fine del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione termina per motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali. In particolare il contratto di assicurazione termina:

- se si verifica l'evento assicurato e non vengono erogate prestazioni di rendita per incapacità di guadagno;
- se scade la durata contrattuale prevista;
- se viene revocata la proposta di assicurazione;
- se si verificano gli effetti della diffida in caso di mora nel pagamento dei premi (cfr. la cifra 14);
- liquidazione del conto bancario;
- in caso di disdetta.

19. Protezione dei dati

Per garantire una gestione efficace e corretta dei contratti, la Basilese Vita SA deve ricorrere all'elaborazione elettronica dei dati. Il trattamento dei dati da parte della Basilese Vita SA avviene in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola di consenso: Ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese Vita SA al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.

Esonero dall'obbligo di mantenere il segreto: La trasmissione di alcuni dati, p. es. tramite un medico soggetto all'obbligo di mantenere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. Nella dichiarazione di consenso è perciò contenuto anche un esonero dall'obbligo di mantenere il segreto.

Elaborazione dei dati: Per «elaborazione» si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese Vita SA elabora i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e della notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese Vita SA può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. altri assicuratori, medici). È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti i clienti, se necessario la Basilese Vita SA scambia i dati con altri assicuratori e riassicuratori nazionali ed esteri. La Basilese Vita SA deve poter ricorrere alla trasmissione di dati sia all'interno sia all'esterno di Baloise Group. Questo avviene nel rispetto dello scopo contrattuale e di tutte le altre disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati.

Intermediari: Per l'assistenza e la consulenza dei clienti, gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese Vita SA. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto d'informazione e di rettifica: Secondo la Legge federale sulla protezione dei dati, il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese Vita SA elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

20. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Basilese Vita SA rispetta le disposizioni dell'autorità di vigilanza e quelle interne relative all'adempimento degli obblighi di diligenza. Fanno parte di questi obblighi:

- l'identificazione del cliente sulla base di un documento probatorio al momento dell'avvio di relazioni d'affari;
- l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto;
- il controllo di plausibilità delle operazioni e l'accertamento delle circostanze economiche;
- l'accertamento relativo al destinatario del pagamento;
- gli obblighi di documentazione.

21. Reclami

In caso di reclamo rivolgersi a:

Basilese Vita SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800

Fax: +41 58 285 90 73

E-mail: reclamazioni@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Condizioni contrattuali particolari per assicurazioni in caso di decesso

T1

Prestazione in caso di decesso

→ Prima dei 2 anni e ½ di età

Il pagamento derivante da tutte le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA è limitato a 2500 CHF. Se la somma dei premi, più il 5% di interessi su di essi, pagati per l'assicurazione in caso di decesso supera questo limite, viene rimborsata la somma dei premi più gli interessi.

→ Tra i 2 anni e ½ e i 12 anni di età

Il pagamento derivante da tutte le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA è limitato a 20 000 CHF. Se la somma dei premi, più il 5% di interessi su di essi, pagati per l'assicurazione in caso di decesso supera questo limite, viene rimborsata la somma dei premi più gli interessi.

→ Dai 12 anni di età in poi

Se la persona assicurata decede nel corso della durata contrattuale, i beneficiari hanno diritto al capitale garantito in caso di decesso.

T2

Prestazione in caso di decesso nell'assicurazione in caso di decesso in seguito a infortunio

Il diritto alla prestazione assicurata sussiste quando la persona assicurata subisce involontariamente e improvvisamente un danno fisico causato da un fattore esterno straordinario e a causa del quale, nel corso della durata contrattuale, la stessa persona assicurata decede entro 2 anni dall'infortunio.

Non sussiste alcun diritto alla prestazione assicurata in caso di infortuni subiti durante la partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.

T3

Riduzione delle prestazioni assicurative

Se è stato violato l'obbligo d'informare in caso di modifica dello stato di non fumatore di cui al punto R13 e se lo stato di fumatore ha influito sulla causa del decesso, le prestazioni assicurative subiranno una riduzione forfetaria del 30%.

È fatta salva la disdetta per violazione dell'obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurative.

T4

Valore di riscatto

Le assicurazioni in caso di decesso non sono riscattabili.

T5

Valore di trasformazione

Le assicurazioni in caso di decesso in seguito a infortunio o malattia hanno un valore di trasformazione solo dopo il pagamento di 3 premi annui.

Il valore di trasformazione corrisponde alla prestazione di un'assicurazione costante in caso di decesso e derivante dalla riserva matematica con deduzione delle spese di stipula non ammortizzate e senza ulteriori spese di stipula.

Condizioni contrattuali particolari per le assicurazioni per incapacità di guadagno

EU1

Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno

Queste prestazioni possono essere assicurate sotto forma di esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno oppure rendite per incapacità di guadagno.

→ Prima dei 6 anni di età

Le prestazioni in caso d'incapacità di guadagno iniziano non prima del compimento del 6° anno di età. Prima dei 6 anni di età non vengono quindi effettuati pagamenti, anche se i premi devono essere versati completamente.

→ Tra i 6 e i 16 anni di età

Le prestazioni vengono versate sotto forma di contributi di assistenza per un importo pari al 50% della rendita per incapacità di guadagno assicurata, se il figlio assicurato, in seguito a malattia o infortunio, subisce un danno alla salute oggettivamente constatabile dal punto di vista medico che non consiste in un'infermità

congenita e se, a causa di questo danno, non può portare a termine una formazione normale e quindi non sarà probabilmente mai in grado di guadagnarsi autonomamente da vivere.

I contributi di assistenza vengono pagati con cadenza trimestrale, alla fine di ogni periodo.

Per l'esonero dal pagamento dei premi si applicano le stesse condizioni come per la concessione dei contributi di assistenza.

Il figlio assicurato deve essere domiciliato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein oppure in uno dei paesi indicati al punto EU6. Non trovano applicazione i punti da EU2 a EU4.

→ Dai 16 anni di età in poi

A seconda del grado d'incapacità al guadagno, sussiste il diritto alla rendita per incapacità di guadagno e all'esonero dal pagamento dei premi.

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni in caso di

- infermità congenita;
- tentativo di suicidio;
- automutilazione volontaria;
- violazione dell'obbligo d'informare e di prova;
 - > al verificarsi di un'incapacità lavorativa (EU8);
 - > all'atto della determinazione o verifica del diritto alle prestazioni (R14 delle condizioni di base);
 - > in caso di modifica dei requisiti necessari che danno diritto alle prestazioni (EU8);
- rifiuto o impedimento delle visite e degli accertamenti richiesti dalla Basilese Vita SA;
- violazione dell'obbligo di ridurre il danno (EU9);
- abuso o dipendenza dovuti al consumo di pillole, farmaci, alcol o droghe oppure di conseguenti diagnosi psichiatriche o somatiche;
- partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.

EU2

Incapacità di guadagno

La persona assicurata è incapace al guadagno se, a causa di un danno alla salute oggettivamente constatabile dal punto di vista medico, non è più in grado di esercitare interamente o parzialmente un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, neppure dopo un trattamento e una riqualificazione professionale ragionevolmente esigibili. Durante la riqualificazione professionale richiesta, le prestazioni per incapacità di guadagno vengono erogate solo se la riqualificazione professionale è oggettivamente necessaria per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno e se è adeguata dal punto di vista temporale, personale e materiale.

Sussiste incapacità di guadagno solo se essa è oggettivamente insormontabile.

EU3

Grado d'incapacità di guadagno→ **Confronto del reddito (R)**

La differenza tra il reddito da lavoro percepito dalla persona assicurata prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 1) e il reddito da lavoro che questa stessa persona percepisce o sarebbe in grado di percepire dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), espressa in percentuale del reddito da lavoro finora percepito (redd. 1), rappresenta il grado d'incapacità di guadagno.

$$\frac{(\text{redd. 1} - \text{Eink. 2}) \times 100}{\text{redd. 1}} = \text{grado di IG (\%)}$$

Per il reddito da lavoro (redd. 1) è determinante

- > per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipendenti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media del reddito soggetto all'AVS percepito nei 3 anni civili interi precedenti l'inizio dell'incapacità di guadagno.
- > per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipendenti domiciliati in uno dei paesi elencati al punto EU6: la media del reddito lordo imponibile, dedotti i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, percepito nei 3 anni civili interi precedenti l'inizio dell'incapacità di guadagno.
- > per le altre persone attive domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media del reddito soggetto all'AVS percepito nell'anno civile precedente l'inizio dell'incapacità di guadagno.
- > per le altre persone attive domiciliate in uno dei paesi elencati al punto EU6: la media del reddito lordo imponibile, dedotti i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, percepito nell'anno civile precedente l'inizio dell'incapacità di guadagno.

Il reddito da lavoro percepito prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 1) non subisce aumenti dovuti all'andamento dei salari nominali né al supplemento di carriera.

Per il reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2) è determinante il reddito che la persona assicurata percepisce o sarebbe in grado di percepire da un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile su un mercato del lavoro equilibrato dopo un trattamento e un'integrazione ragionevolmente esigibili.

Il reddito da attività dipendente e quello da attività indipendente vengono sommati.

Se non è possibile calcolare il reddito da lavoro (redd. 1 e redd. 2) e se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la Basilese Vita SA può calcolare i salari medi per mezzo della rilevazione svizzera della struttura dei salari effettuata dall'Ufficio federale di statistica.

→ **Confronto delle attività (A)**

Per le persone che non esercitano attività lucrativa e le persone in formazione, il grado d'incapacità di guadagno viene determinato confrontando le mansioni o attività non remunerate svolte prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno con quelle che sono ancora possibili e ragionevolmente esigibili dopo un trattamento e un'integrazione ragionevolmente esigibili.

→ **Confronto del reddito e delle attività (R/A)**

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno vengono determinati la quota dell'attività lucrativa (Y) e quella della rimanente attività (Z) e, successivamente, il grado d'incapacità di guadagno in base al confronto valido del reddito (R) e delle attività (A).

$$\begin{array}{r} \dots\dots\dots \\ \text{parte Y (\%)} \times \text{grado di IG (\%) secondo (E)} \\ + \text{parte Z (\%) } \times \text{grado di IG (\%) secondo (B)} \\ \hline = \text{grado di IG (\%) in base al confronto del reddito} \\ \text{e delle attività} \\ \dots\dots\dots \end{array}$$

Fino al termine di eventuali provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale o di eventuali provvedimenti medici o professionali relativi all'integrazione (formazione professionale iniziale, riqualificazione), al massimo entro 2 anni dall'inizio di un'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno, il grado d'incapacità di guadagno può essere determinato in base a una valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. I provvedimenti devono essere oggettivamente necessari e adeguati per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno.

EU4

Entità delle prestazioni

Grado d'incapacità di guadagno	Prestazioni per incapacità di guadagno
a partire dal 70%	prestazione completa
dal 25% al 70%	prestazione in base al grado d'incapacità di guadagno
inferiore al 25%	nessuna prestazione

Se, nell'ambito della previdenza privata (3o pilastro), la persona assicurata ha stipulato contratti che prevedono prestazioni di rendita per incapacità di guadagno con uno o più assicuratori privati svizzeri o esteri, nei quali, incluso questo contratto, in caso d'incapacità di guadagno totale è prevista una somma complessiva di oltre 36 000 CHF annui, la rendita viene ridotta della parte eccedente tale importo ai sensi delle disposizioni di seguito riportate, altrimenti non avviene alcuna riduzione della rendita.

→ Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi, tenendo conto del reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità nonché delle indennità

giornaliere corrisposte da assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall'importo stabilito nella polizza – è limitato al 100% del reddito da lavoro determinante (redd. 1) definito al punto EU3.

- Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi, tenendo conto del reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità nonché delle indennità giornaliere corrisposte da assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall'importo stabilito nella polizza – è limitato al 100% del reddito da lavoro determinante (redd. 1) definito al punto EU3, a cui si aggiunge la quota della rimanente attività, espressa in percentuale e moltiplicata per 36 000 CHF.
- Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato non esercitano attività lucrativa o sono in formazione, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi e tenendo conto di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità corrisposte da assicuratori privati svizzeri o esteri – è limitato a un totale di 36 000 CHF.

In tutti i casi, la rendita per incapacità di guadagno, comprese eventuali spese per la riduzione del danno, è limitata all'importo indicato nella polizza. Il pagamento avviene alla fine di ogni periodo e, se l'importo di pagamento è di almeno 2000 CHF al mese, in rate mensili, altrimenti in rate trimestrali.

Riduzione delle prestazioni falsa dichiarazione dell'attività professionale

Se l'attività professionale è stata indicata in modo inesatto al momento della stipula del contratto o all'atto di eventuali modifiche contrattuali e se questa falsa dichiarazione ha comportato la classificazione dell'attività professionale della persona assicurata in una categoria meno costosa, le prestazioni assicurate saranno ridotte con effetto retroattivo dalla data di classificazione. L'importo della rendita ridotta equivale alla rendita che si sarebbe percepita sulla base del premio convenuto e dell'effettiva attività professionale svolta e dichiarata correttamente al momento della presentazione della proposta di assicurazione.

È fatta salva la disdetta per violazione dell'obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurative.

EU5

Periodo di attesa e durata del diritto alle prestazioni

Il periodo di attesa comincia con il verificarsi di un'incapacità lavorativa ininterrotta che comporta un'incapacità di guadagno, tuttavia non prima del giorno in cui la persona assicurata ricorre per questo motivo a cure mediche. In caso di violazione dell'obbligo d'informare (EU8), il periodo di attesa inizia a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte della Basilese Vita SA. Se, entro un anno, la persona assicurata viene nuovamente riconosciuta come incapace al guadagno a causa della stessa affezione per la quale riceve già una prestazione per incapacità di guadagno, si rinuncia a un ulteriore periodo di attesa. Questo è valido anche se la persona assicurata è già incapace al guadagno in misura tale da avere diritto alle relative prestazioni e il grado d'incapacità aumenta in seguito a un nuovo danno alla salute. Il grado d'incapacità di guadagno provocato da affezioni diverse non può superare il 100%.

Le prestazioni per incapacità di guadagno saranno versate fino alla data indicata nella polizza. L'esonero dal pagamento dei premi è concesso al massimo fino alla fine dell'anno assicurativo in cui la persona assicurata compie 65 anni.

EU6

Domicilio della persona assicurata

La Basilese Vita SA concede l'esonero dal pagamento dei premi indipendentemente dal domicilio della persona assicurata.

Le rendite per incapacità di guadagno vengono erogate solo se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o esclusivamente in uno dei paesi elencati di seguito. In caso di domicilio in uno dei seguenti paesi, le rendite per incapacità di guadagno vengono erogate solo a partire da un grado d'incapacità di guadagno del 50%:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (esclusi i territori d'oltremare), Germania, Gran Bretagna (esclusi i territori d'oltremare), Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (escluse le Azzorre e Madera), Principato d'Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Spagna (escluse le Baleari e le Canarie) e Svezia.

Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in un paese non indicato in questo elenco, non sussiste alcun diritto alle rendite per incapacità di guadagno. Un diritto già vigente si estingue al momento del trasferimento del domicilio in un paese non indicato in questo elenco. Se la persona assicurata, pur essendo domiciliata in uno dei paesi sopra elencati, trascorre più di 4 mesi all'anno in un paese non indicato in questo elenco, non sussiste alcun diritto alle rendite per incapacità di guadagno e un eventuale diritto già vigente si estingue.

Sono fatti salvi accordi scritti divergenti convenuti con la Basilese Vita SA presso la sede centrale a Basilea.

EU7

Riscatto e trasformazione

Le assicurazioni per incapacità di guadagno non sono riscattabili e non possono essere trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi.

EU8

Obbligo d'informare

L'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno deve essere comunicata per iscritto alla Basilese Vita SA prima della scadenza del periodo di attesa determinante per la prestazione, al massimo entro 3 mesi dal verificarsi dell'incapacità lavorativa stessa.

Ogni modifica dei requisiti necessari che danno diritto alle prestazioni o dei fattori che influiscono sulle prestazioni, come il cambiamento dello stato di salute, dell'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno e del reddito percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2) determinante per il calcolo del grado d'incapacità di guadagno, ma anche i cambiamenti relativi al campo di attività e il trasferimento del domicilio o della residenza effettiva in un paese non elencato al punto EU6 devono essere comunicati tempestivamente in forma scritta alla Basilese Vita SA. Le prestazioni saranno adeguate di conseguenza.

Il contraente deve restituire le rendite indebitamente percepite e pagare i premi da cui è stato indebitamente esonerato.

EU9**Obbligo di collaborare e di ridurre il danno**

La persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che è in grado di fare per ridurre la durata e il grado della sua incapacità lavorativa e per impedire il verificarsi dell'incapacità di guadagno.

La persona assicurata deve in particolare prendere parte attiva a tutti i provvedimenti medici e professionali oggettivamente e ragionevolmente esigibili, adottati a seguito del danno alla sua salute, che mirano a ristabilire, mantenere o migliorare la sua capacità di guadagno. La persona assicurata è inoltre tenuta a procedere a cambiamenti oggettivamente e ragionevolmente esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo campo di attività, come ad esempio una nuova ripartizione delle attività.

Sono ritenuti ragionevolmente esigibili tutti i provvedimenti atti ad integrare la persona assicurata, ad eccezione dei provvedimenti non adeguati al suo stato di salute.

La persona assicurata deve esonerare dall'obbligo di mantenere il segreto i suoi medici curanti nonché le persone e le istituzioni in grado di fornire le informazioni necessarie per determinare il diritto alle prestazioni.

La Basilese Vita SA, previa diffida e dopo aver informato in merito alle conseguenze della violazione dell'obbligo di collaborare e di ridurre il danno, può ridurre o rifiutare temporaneamente o permanentemente il pagamento delle prestazioni per incapacità di guadagno se la persona assicurata si sottrae o si oppone ai provvedimenti proposti oppure non fa di propria iniziativa tutto ciò che sarebbe in grado di fare.

EU10**Cessazione totale o parziale dell'attività lucrativa**

La cessazione totale o parziale dell'attività lucrativa deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta alla Basilese Vita SA se la rendita assicurata in caso d'incapacità di guadagno supera 36 000 CHF e se la cessazione dell'attività lucrativa non è la conseguenza di un danno alla salute oggettivamente constatabile. Le prestazioni assicurate e i premi saranno adeguati dalla data di ricevimento della comunicazione.

EU11**Adeguamento del premio per le rendite per incapacità di guadagno**

La Basilese Vita SA è autorizzata ad adeguare il premio all'andamento del rischio della comunità assicurata dopo 5 anni assicurativi. Se l'assicurazione è stipulata nell'ambito della previdenza vincolata e se l'adeguamento del premio comporterebbe il superamento dell'importo massimo previsto dalla legge per i contributi versati alle forme di previdenza riconosciute, non viene aumentato il premio, bensì viene ridotta la rendita assicurata in caso d'incapacità di guadagno. L'adeguamento del premio o la riduzione della rendita assicurata saranno comunicati per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza principale del premio.

Le modifiche delle prestazioni assicurate in caso d'incapacità di guadagno non hanno come conseguenza né un nuovo inizio né una proroga del termine di 5 anni.

EU12**Diritto di disdetta**

Dopo la comunicazione dell'adeguamento del premio o della riduzione della rendita assicurata, il contraente può disdire per iscritto l'assicurazione in caso d'incapacità di guadagno. La copertura as-

sicurativa si estingue al momento del ricevimento della disdetta da parte della Basilese Vita SA.

Condizioni contrattuali particolari per i moduli di sicurezza

I singoli moduli di sicurezza sono inclusi se indicati nella polizza. Nel corso della durata contrattuale, il contraente può escludere in qualsiasi momento i singoli moduli dal contratto di assicurazione. I moduli di sicurezza non sono riscattabili e non possono essere né ceduti né costituiti in pegno singolarmente. Se il contratto viene trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi, i moduli di sicurezza non possono essere mantenuti e quindi decadono.

SW1**Pagamento immediato in caso di decesso**

In caso di decesso della persona assicurata, i beneficiari possono richiedere un pagamento immediato massimo di 10 000 CHF della prestazione stabilita in caso di decesso. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione di un atto ufficiale di morte e una conferma scritta in cui il destinatario del pagamento dichiara di essere il beneficiario, la Basilese Vita SA provvederà a effettuare il pagamento immediato richiesto su un conto bancario o postale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Questo pagamento immediato sarà detratto dalla prestazione assicurativa che verrà corrisposta previa presentazione della documentazione e dei certificati necessari. La notifica di prestazioni in capitale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) comprende l'importo complessivo e avviene alla data del pagamento immediato. Prestazioni eccessive o ingiustamente percepite devono essere restituite.

Se il pagamento immediato è incluso in un contratto di cui fanno parte più persone assicurate, nella polizza il modulo di sicurezza sarà indicato per tutte le persone assicurate in caso di decesso.

SW2**Garanzia di assicurabilità**

Nell'ambito della garanzia di assicurabilità, nel corso della durata contrattuale il contraente può richiedere un aumento delle prestazioni assicurative nella misura di seguito indicata, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.

- Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso possono essere aumentate fino a un massimo del 100%
 - > in caso di matrimonio o di unione domestica registrata della persona assicurata;
 - > dopo l'avvio di un'attività lucrativa indipendente da parte della persona assicurata.
- Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso possono essere aumentate fino a un massimo del 50%
 - > in caso di nascita di un figlio della persona assicurata o di adozione di un bambino da parte della stessa;
 - > dopo l'acquisto di un'abitazione di proprietà ad uso personale da parte della persona assicurata;
 - > al termine di ogni 5 anni assicurativi.

- La rendita inizialmente assicurata per incapacità di guadagno può essere aumentata fino a un massimo del 10%
 - > al termine di ogni 5 anni assicurativi.

La garanzia di assicurabilità è concessa solo se la richiesta scritta di aumento e i documenti giustificativi vengono presentati alla Basilese Vita SA entro 3 mesi dal rispettivo evento o almeno 3 mesi prima della fine di ogni 5 anni assicurativi.

Per l'aumento delle prestazioni valgono le condizioni di accettazione in vigore alla stipula del contratto nonché le tariffe e le condizioni contrattuali vigenti al momento dell'aumento.

La garanzia di assicurabilità si estingue

- se il contratto è stato trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di mora nel pagamento dei premi o su richiesta del contraente;
- 5 anni prima della scadenza del contratto;
- per le assicurazioni per incapacità di guadagno se la rispettiva durata residua è inferiore a 5 anni;
- per l'aumento della prestazione in caso di decesso, se la persona assicurata ha raggiunto l'età di 55 anni o se il totale degli aumenti effettuati nell'ambito della garanzia di assicurabilità per le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA ammonta a 200 000 CHF;
- per l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno e le rendite per incapacità di guadagno, se la persona assicurata ha raggiunto l'età di 50 anni o dopo il verificarsi di un'incapacità di guadagno assicurata, indipendentemente dalla sua durata e dal suo perdurare;
- se il domicilio della persona assicurata non si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

SW3

Life Coach

In caso di decesso, il partner (coniuge, partner registrato, partner convivente) e i figli della persona assicurata domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein possono avvalersi dei servizi di «Life Coach». Il valore dei servizi di assistenza, consulenza e di organizzazione offerti è limitato a 10 000 CHF. Ha validità il catalogo delle prestazioni della Basilese Vita SA in vigore al momento del decesso. I servizi di «Life Coach» sono messi a disposizione dalla Basilese Vita SA. Per la fornitura stessa dei servizi, la Basilese Vita SA può avvalersi anche di terzi.

I servizi di «Life Coach» vengono forniti esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e non possono essere riscossi sotto forma di prestazioni pecuniarie.

La durata assicurativa del modulo di sicurezza «Life Coach» è di 10 anni a condizione che il contratto di assicurazione complessivo o la copertura assicurativa in caso di decesso non giungano a termine prima. Dopodiché essa viene prorogata automaticamente per un anno, a meno che la Basilese Vita SA entro al massimo 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo non disdica per iscritto il modulo di sicurezza «Life Coach». Con la disdetta decade il premio per il modulo di sicurezza «Life Coach» e quindi non è più possibile rivendicare ulteriori pretese. Se il modulo «Life Coach» è incluso in un contratto di cui fanno parte più persone assicurate, nella polizza questo modulo sarà indicato per tutte le persone assicurate in caso di decesso.

Dopo il pagamento di 3 premi annui, in caso di trasformazione del contratto in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi, il modulo di sicurezza «Life Coach» ha un valore di liquidazione. In tal caso, questo valore di liquidazione viene assegnato alla riserva matematica di una componente contrattuale che viene mantenuta.

Condizioni contrattuali particolari per assicurazioni di previdenza vincolata (pilastro 3a)

V1

Diritto applicabile

Nell'ambito della previdenza vincolata si applica anche l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

V2

Designazione beneficiaria

La designazione beneficiaria si basa sull'art. 2 dell'OPP 3.

In caso di vita, l'intestatario della previdenza (il contraente) è beneficiario.

In caso di decesso di quest'ultimo, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:

1. il coniuge o il partner registrato,
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
3. i genitori,
4. i fratelli e le sorelle,
5. gli altri eredi.

L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari indicati al punto 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.

L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari indicati dal punto 3 al punto 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

V3

Trasformazione e conclusione anticipata

→ Trasformazione

La trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi è possibile dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.

→ Conclusione anticipata

Una volta compiuta l'età ordinaria di pensionamento, se cessa l'attività lucrativa, il contratto termina indipendentemente dalla durata contrattuale stabilita.

V4

Costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un'abitazione di proprietà ad uso personale oppure allo scopo di differire l'ammortamento dei mutui ipotecari gravanti sull'abitazione.

Condizioni di base

Tutte le condizioni contrattuali particolari hanno priorità sulle condizioni di base. Se nelle condizioni contrattuali particolari mancano disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni generali contenute nelle condizioni di base per tutte le assicurazioni e le componenti assicurative stipulate.

R1

Copertura assicurativa provvisoria

La copertura assicurativa provvisoria inizia con il ricevimento della proposta di assicurazione in forma cartacea, debitamente firmata, da parte di una succursale o della sede centrale a Basilea, tuttavia non prima della data d'inizio richiesta, a condizione che la persona assicurata, al momento della presentazione della proposta, fosse domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e non fosse in trattamento o sotto controllo medico.

Essa si estingue con l'accettazione o il rifiuto della proposta di assicurazione, al massimo dopo 2 mesi dall'inizio della copertura provvisoria stessa.

La copertura assicurativa provvisoria comprende le prestazioni richieste. Per le proposte presentate complessivamente e contemporaneamente presso la Basilese Vita SA, tale copertura si limita a 250 000 CHF in caso di decesso in seguito a malattia 500 000 CHF in caso di decesso in seguito a infortunio 250 000 CHF in caso d'incapacità di guadagno.

R2

Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva

Il contratto di assicurazione si ritiene stipulato con la comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta. La copertura assicurativa definitiva inizia a partire dalla data di tale comunicazione, salvo diversa indicazione nella polizza. Gli eventi che si verificano tra la presentazione della proposta di assicurazione e la sua accettazione, oppure prima della data d'inizio indicata nella polizza, sono esclusi dalla copertura assicurativa definitiva.

R3

Diritto di revoca

È possibile revocare la proposta di un'assicurazione sulla vita. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue, se la revoca stessa perviene per iscritto alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla stipula del contratto. In caso di revoca, il contraente è tenuto a sostenere le spese esterne derivanti dalla stipula del contratto, ad esempio quelle della visita medica. Un premio eventualmente già pagato sarà restituito senza interessi.

R4

Modalità di pagamento dei premi

I premi sono dovuti annualmente.

R5

Scadenza dei premi

I premi scadono alle date indicate nella polizza. Durante la verifica del diritto alle prestazioni e delle modifiche contrattuali, i premi sono sempre dovuti integralmente.

R6

Termini di pagamento e conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi

- Il termine di pagamento per il primo premio è di 2 settimane dalla consegna della polizza.
- Il termine di pagamento per i premi successivi è di 4 settimane dalla scadenza del premio.
- Il premio dell'assicurazione viene pagato alla relativa scadenza direttamente sul conto bancario presso la Baloise Bank SoBa AG. Se i fondi disponibili sul conto non sono sufficienti, si richiede all'assicurato di versare sul conto la somma mancante.

Se il termine di 14 giorni successivi all'invio della diffida scade senza che sia pervenuto il pagamento, l'assicurazione si estingue senza diritto alle prestazioni oppure l'obbligo di prestazione è sospeso e il contratto viene trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

In caso di mora nel pagamento dei premi, la Basilese Vita SA può riscuotere interessi di mora e spese di diffida.

R7

Rimborso dei premi

→ In caso di decesso

Le quote del premio annuo pagate per il periodo posteriore alla data del decesso della persona assicurata saranno versate ai beneficiari.

→ In caso di trasformazione e recesso

I premi pagati per il periodo posteriore alla data dello scioglimento del contratto saranno rimborsati o, in caso di trasformazione, inclusi nell'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

R8

Rimessa in vigore

Il contratto può essere rimesso in vigore senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute entro 6 mesi dalla decorrenza degli effetti della diffida dopo il pagamento integrale dei premi arretrati, degli interessi di mora e delle spese di diffida.

R9

Riscatto, trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi e recesso

→ Riscatto

- > Le assicurazioni sulla vita di puro rischio non hanno alcun valore di riscatto.

→ Trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

- > Per le assicurazioni con valore di trasformazione, è possibile richiedere la trasformazione a condizione che siano stati pagati i premi corrispondenti a un decimo della durata stabilita per il pagamento dei premi oppure per 3 anni assicurativi.
- > In caso di mora nel pagamento, la trasformazione viene effettuata automaticamente dopo 6 mesi dalla scadenza del premio se il contratto di assicurazione è stato in vigore per 3 anni o se esiste un valore di trasformazione stabilito contrattualmente.

In caso di trasformazione, le componenti contrattuali delle rendite per incapacità di guadagno, per le quali sono state già versate delle prestazioni, saranno mantenute previo adeguamento dei premi.

→ **Recesso**

Il recesso è consentito dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.

Vengono dedotti i premi arretrati, gli interessi di mora e le spese di diffida compresi gli interessi.

R10

Basi di calcolo

Tavola EKM/F 2017, sulla base della statistica comunitaria dell'ASA 2006 – 2010. Il tasso d'interesse tecnico è dello 0,25% per le componenti contrattuali a premio periodico.

R11

Chiusura del conto bancario

In caso di chiusura del conto presso la Baloise Bank SoBa AG, il contratto di assicurazione corrispondente può proseguire senza nuovo esame dello stato di salute adattando il premio alle tariffe e condizioni contrattuali applicabili per assicurazioni individuali sulla vita.

R12

Partecipazione alle eccedenze

L'entità della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. È importante l'andamento dei rischi assicurati e dei costi. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita. La Basilese Vita SA ha tuttavia il dovere di presentare un resoconto dettagliato sulle eccedenze nell'ambito del rapporto di vigilanza annuale all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

→ **Modalità di assegnazione e utilizzo delle eccedenze**

- **Data di assegnazione delle eccedenze**
L'eventuale partecipazione alle eccedenze sarà assegnata all'inizio dell'anno assicurativo. Questa non può avere inizio prima del secondo anno di assicurazione. Assicurazioni trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi non hanno diritto alle eccedenze.
- **Remunerazione del premio**
Le eventuali quote di eccedenza vengono remunerate con il premio. Il premio si riduce quindi dell'importo delle quote di eccedenza.

→ **Informazione annuale e clausola di modifica**

Il contraente sarà informato annualmente sulle eccedenze assegnate.

Le modifiche del sistema di partecipazione alle eccedenze nel corso della durata contrattuale devono essere comunicate in anticipo all'autorità di vigilanza e ai contraenti.

R13

Obbligo d'informare in caso di decesso

In caso di decesso Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato il prima possibile alla Basilese Vita SA. Oltre alla polizza, occorre inviare un atto ufficiale di morte e un certificato medico dettagliato.

R14

Giustificazione del diritto

Per la determinazione o la verifica del diritto alle prestazioni, la Basilese Vita SA è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre presentare, ad esempio, i seguenti documenti:

- certificati medici;
- questionari della Basilese Vita SA;
- rapporti del datore di lavoro;
- rapporti sull'organizzazione dell'azienda;
- perizie e rapporti medici o aziendali;
- dossier completi sul sinistro, in possesso degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri;
- attestazioni di pagamento delle prestazioni da parte degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri;
- bilanci e conti economici;
- certificati di salario e attestazioni fiscali;
- estratti del conto individuale dell'AVS;
- certificato di domicilio;
- atto ufficiale di morte;
- certificato ereditario.

È fatto salvo l'obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi non elencati qui sopra. I documenti giustificativi richiesti devono essere inviati entro 6 settimane.

In caso di domicilio in uno dei paesi elencati al punto EU6, occorre presentare i documenti giustificativi in originale nonché una traduzione tedesca autenticata a meno che l'originale non sia stato rilasciato in francese, italiano o inglese.

Le spese per il rilascio, la compilazione, la traduzione e l'invio dei documenti giustificativi sono a carico dell'avente diritto.

La Basilese Vita SA può richiedere in qualsiasi momento che il danno alla salute venga determinato e/o valutato da un medico in Svizzera o da un medico all'estero designato dalla stessa. Se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le spese derivanti da un tale provvedimento, indipendentemente dalla loro natura ed entità, sono completamente a carico dell'avente diritto.

R15

Scadenza della prestazione assicurativa e luogo di adempimento

La prestazione assicurativa è dovuta dopo 4 settimane dall'invio, da parte dell'avente diritto, di tutti i documenti necessari alla giustificazione del suo diritto, e può essere corrisposta, in modo conforme alla legge, al detentore della polizza. Il luogo di adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto. In caso di domicilio all'estero, il luogo di adempimento è la sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

R16

Rinuncia alla riduzione della prestazione

La Basilese Vita SA rinuncia al diritto conferitole dalla legge di ridurre la prestazione assicurativa quando l'evento assicurato è stato provocato per negligenza grave.

R17

Suicidio

In caso di suicidio durante il periodo di copertura assicurativa provvisoria, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

In caso di suicidio entro 3 anni dall'inizio o dalla rimessa in vigore dell'assicurazione viene corrisposta solo la riserva matematica. Ciò vale analogamente anche per l'aumento delle prestazioni assicurative e per la proroga della durata assicurativa.

R18**Designazione dei beneficiari**

Salvo diversa decisione, sono designati i seguenti beneficiari:

→ **In caso di vita**

Il contraente

→ **In caso di decesso**

1. il coniuge o partner registrato,
2. in loro mancanza, i figli,
3. in loro mancanza, i genitori,
4. in loro mancanza, gli altri eredi della persona assicurata.

Prima del verificarsi dell'evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può designare in qualsiasi momento una persona fisica o giuridica come beneficiario o modificare l'attuale designazione del beneficiario a condizione che quest'ultima sia revocabile.

La designazione del beneficiario diventa irrevocabile con la rinuncia scritta al potere di revoca, firmata dal contraente, e la consegna della polizza al beneficiario.

R19**Costituzione in pegno e cessione**

In qualsiasi momento, rispettando i limiti previsti dalla legge, il contraente può costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.

I moduli di sicurezza inclusi nel contratto non possono essere né ceduti né costituiti in pegno singolarmente.

R20**Adeguamento all'indice**

Tutte le prestazioni assicurative concluse con esame dello stato di salute vengono aumentate, con contemporaneo adeguamento dei premi, proporzionalmente all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo (indice UFS). Non occorre un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.

L'aumento ha effetto dall'inizio di un anno assicurativo

- se l'indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato di almeno il 10% dall'inizio del contratto o dall'ultima possibilità di adeguamento (è determinante l'indice di giugno dell'anno civile precedente)
- se dall'inizio del contratto sono trascorsi almeno 3 anni
- se, nell'ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a), il nuovo premio non supera l'importo massimo fiscalmente deducibile previsto dalla legge

In caso di soppressione dell'indice UFS sarà fissato, di comune accordo con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), un nuovo indice di base.

È possibile opporsi per iscritto all'adeguamento all'indice entro 4 settimane dalla comunicazione.

Per l'adeguamento all'indice valgono:

- le condizioni di accettazione in vigore alla stipulazione del contratto
- le tariffe e le condizioni contrattuali in vigore al momento dell'aumento
- l'età tariffaria raggiunta e l'età-terminale, inizialmente fissata, della persona assicurata.

L'adeguamento all'indice non è possibile,

- se il contratto è stato trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di diffida o su richiesta del contraente
- negli ultimi 5 anni prima della scadenza del contratto
- se il contraente si è opposto a due susseguenti adeguamenti all'indice
- se la persona assicurata ha raggiunto l'età di 60 anni
- dopo il verificarsi di un'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno assicurata, terminata meno di 3 anni prima della data di adeguamento all'indice
- se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

R21**Prestazioni pecuniarie**

Le prestazioni pecuniarie hanno sempre luogo tramite versamento su un conto bancario o postale.

R22**Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA**
Obbligo di notifica

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/ dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocertificazione. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/ dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/ i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Obbligo di collaborazione

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

Violazione dell'obbligo di notifica e di collaborazione

Se il contraente viola l'obbligo di notifica e di collaborazione, la Basilese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.

Notifica alle autorità fiscali

In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Soggetto giuridico

Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un'entità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

Soggetto controllante

Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, beneficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.

R23

Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

R24

Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni

Le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni vengono validamente inviati dalla Basilese Vita SA all'ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, il contraente deve indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera.

Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Basilese Vita SA devono essere inviati ad una succursale della Basilese o alla sede principale di Basilea.

Anche qualsiasi cambiamento di indirizzo o nominativo deve essere comunicato immediatamente alla Basilese Vita SA.

Se il contraente, la persona assicurata o la persona beneficiaria è impossibile all'estero, la polizza assicurativa deve, all'occorrenza, essere dichiarata anche alle autorità estere. La Basilese Vita SA fa notare che su richiesta delle autorità, ad esempio in caso di domanda di assistenza amministrativa, può trasmettere dati all'autorità svizzera competente nell'ambito dell'ordinamento giuridico, soprattutto in virtù degli accordi di doppia imposizione.

R25

Accordi particolari

Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede principale di Basilea.

R26

Basi legali

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

R27

Foro competente

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o ad esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia,

alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il domicilio del contraente o dell'avente diritto si trova nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

R28

Copertura assicurativa durante il servizio militare e in caso di guerra

Per tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera valgono le seguenti disposizioni emanate dall'autorità svizzera di vigilanza:

Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno del paese – senza che, nell'uno e nell'altro caso, intervengano operazioni belliche – sono considerati come servizio militare in tempo di pace e come tali sono coperti in base alle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine delle ostilità. È irrilevante che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra o che si trovi in Svizzera o all'estero. La contribuzione unica di guerra è destinata a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto esse riguardino assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Basilese Vita SA, di comune accordo con l'autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Se scadono delle prestazioni assicurative prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Basilese Vita SA ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine delle ostilità. L'entità della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Basilese Vita SA d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza. Il giorno dell'inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall'autorità svizzera di vigilanza. Se la persona assicurata prende parte ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante una tale guerra o entro 6 mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Basilese Vita SA è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso. L'importo dovuto non potrà, tuttavia, essere superiore alla prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono assicurate rendite di sopravvivenza, al posto della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva matematica al giorno del decesso, per un importo massimo pari a quello delle rendite assicurate. La Basilese Vita SA, d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza, si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente paragrafo e di applicare queste modifiche al presente contratto. Inoltre, sono espressamente fatte salve le disposizioni legali e amministrative emanate in relazione ad una guerra, in particolare quelle che riguardano il riscatto dell'assicurazione.

Condizioni particolari della Baloise Bank SoBa AG per Baloise Life Plus

B1

Condizioni preferenziali

La Baloise Bank SoBa AG (in seguito «la banca») si riserva il diritto di revocare o modificare le condizioni preferenziali in qualsiasi momento e a propria discrezione. La banca revoca le condizioni preferenziali se l'assicurazione stipulata nell'ambito di Baloise Life Plus si estingue o se non è entrata in vigore. In questo caso, il conto Baloise Life Plus viene trasformato in un conto di risparmio classico.

B2

Prestazioni di servizio e disposizioni particolari per il conto Baloise Life Plus

- estratto conto dettagliato con periodicità annuale (altre periodicità oppure avviso per ogni singola operazione dietro pagamento) e chiusura del conto annuale
- consultazione del conto tramite SoBaNet
- niente carte, né ordini permanenti, né sistema di addebitamento diretto (LSV), né operazioni di pagamento.

B3

Condizioni di prelievo

- Previdenza vincolata (pilastro 3a):
Vedi il Regolamento della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa AG, punti 6 e 7
- Previdenza libera (pilastro 3b):
È possibile prelevare senza preavviso fino a 10 000 CHF al mese. Per gli importi superiori occorre un preavviso di 6 mesi

B4

Scoperti di conto

La Basilese Vita SA e la Baloise Bank SoBa AG sono autorizzate ad annullare il contratto Baloise Life Plus a seguito di diffida rimasta inevasa qualora l'aver sul conto Baloise Life Plus non bastasse al pagamento dei premi assicurativi o il conto Baloise Life Plus dovesse presentare un saldo negativo. Attenzione: un saldo negativo può anche essere il risultato di spese esterne addebitate, ad esempio, per il pagamento presso uno sportello postale.

B5

Rischi in relazione con l'acquisto di quote di fondi

Qualora il cliente opti per un prodotto bancario nell'ambito di Baloise Life Plus, che permette l'acquisto di quote di fondi, il cliente ha l'obbligo di prendere piena coscienza delle seguenti circostanze:

Gli investimenti in quote di fondi comportano rischi e non è possibile garantire un determinato risultato di rendimento. Dall'andamento del corso, conseguito nel passato, non è possibile dedurre la performance futura di un investimento. Il valore di una quota di fondi può quindi aumentare o anche diminuire a seconda del rischio generale di mercato, dei rischi di oscillazione dei tassi e della concentrazione dei rischi in base a speciali criteri d'investimento. Per investimenti in moneta estera, i rischi di cambio possono altresì comportare forti oscillazioni di corso delle quote di fondi.

Qualora il cliente opti di investire regolarmente in quote di fondi mediante un ordine permanente, la banca acquisterà tali quote periodicamente, secondo le istruzioni d'investimento del cliente, e fino alla loro revoca indipendentemente dagli andamenti di corso passati, o molto positivi o negativi, e indipendentemente da qualsiasi aspettativa su futuri andamenti del valore delle corrispondenti quote di fondi. La banca resta a disposizione in qualsiasi momento per consigliare il cliente, qualora questi lo richieda.

B6

Partecipazione alle eccedenze

In deroga al punto 1 del Regolamento della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa AG, si applicano nel caso di Baloise Life Plus le disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze delle condizioni di base della Basilese Vita SA (R12).

Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch

Condizioni generali

Le seguenti Condizioni generali regolano i rapporti tra clienti e banca. Restano salve particolari disposizioni speciali. Per singoli settori d'affari si applicano inoltre i regolamenti speciali della banca nonché gli usi in materia.

1. Diritto di disposizione

La firma autorizzata comunicata alla banca si intende valida, salvo ricevimento di una comunicazione scritta di modifica, indipendentemente da eventuali iscrizioni nel Registro di commercio e pubblicazioni di senso contrario.

2. Controllo delle firme e della legittimazione

La banca si impegna a verificare scrupolosamente le firme dei clienti e dei loro procuratori, ma non è tenuta a svolgere maggiori controlli della legittimazione. La banca non risponde di falsificazioni o altre manchevolezze relative alla legittimazione che possano verificarsi nonostante un controllo accurato.

3. Comunicazioni della banca

Le comunicazioni della banca si considerano avvenute se spedite all'ultimo indirizzo notificato dal cliente alla banca. Quale data di spedizione vale la data risultante dalle copie in possesso della banca o dalle relative liste di spedizione. La corrispondenza, trattenuta dalla banca su richiesta del cliente, si considera recapitata alla data risultante dalla corrispondenza stessa.

4. Errori di trasmissione

I danni derivanti dall'uso di posta, telefono, fax, telex o di altri mezzi di comunicazione o trasporto, in particolare da smarrimenti, ritardi, equivoci, alterazioni o doppie copie, sono a carico del cliente, salvo colpa grave da parte della banca.

5. Errata esecuzione di ordini

In caso di danni derivanti dalla mancata o dall'errata esecuzione di ordini (esclusi gli ordini di borsa), la banca risponde esclusivamente della perdita degli interessi, a meno che, nel caso specifico, non sia stata tempestivamente segnalata l'incombenza di altri rischi.

6. Contestazioni da parte del cliente

I reclami del cliente per l'esecuzione o la mancata esecuzione di ordini di qualsiasi genere devono essere presentati immediatamente e comunque non oltre l'eventuale termine stabilito dalla banca. In caso di eventuale omissione di comunicazioni da parte della banca, il cliente è tenuto a fare reclamo, a partire dalla data in cui tale comunicazione sarebbe dovuta pervenirgli secondo il consueto ciclo postale. In caso di ritardo del reclamo, i danni che ne conseguono sono a carico del cliente. Le contestazioni di estratti di conto o di deposito devono essere effettuate entro un mese. Decorso tale termine, gli estratti si intendono approvati. L'espressa o tacita accettazione dell'estratto implica l'approvazione di tutte le operazioni ivi contenute e delle eventuali riserve formulate dalla banca.

7. Mancanza della capacità di agire

La banca non risponde di eventuali danni derivanti dalla mancanza della capacità di agire del cliente o di terzi, a meno che l'incapacità del cliente stesso non sia stata debitamente pubblicata su un foglio ufficiale svizzero, ovvero l'incapacità di terzi non sia stata notificata per iscritto alla banca.

8. Modifica dei tassi d'interesse

La banca si riserva il diritto di modificare i tassi di interesse e le commissioni in qualsiasi momento, specialmente in occasione di mutamenti del mercato monetario e dei capitali, dandone comunicazione al cliente mediante lettera circolare o con altre modalità adeguate.

9. Diritto di pegno e di compensazione

In caso di obbligazioni di debito del cliente nei confronti della banca, a questa spetta un diritto di pegno su tutti i beni patrimoniali appartenenti al cliente e custoditi presso la banca stessa o altrove, nonché un diritto di compensazione dei crediti del cliente con tutte le pretese della banca, indipendentemente dalle scadenze o dalle valute. Ciò vale anche per crediti e prestiti, siano essi in bianco o coperti da garanzie speciali. I titoli non al portatore sono costituiti in pegno a garanzia dei crediti che la banca vanta nei confronti del cliente.

In caso di ritardo del cliente nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, la banca è autorizzata a realizzare i pegni, a suo piacimento sul libero mercato o mediante misure coercitive.

10. Ordini di pagamento

Nell'ipotesi di più ordini di pagamento, il cui importo globale superi la disponibilità del cliente o il limite di credito concessogli, la banca decide discrezionalmente quali pagamenti effettuare, in tutto o in parte, indipendentemente dalla data e dal momento del ricevimento dei singoli ordini.

11. Conti in valuta estera

Gli averi del cliente in valuta estera sono depositati a nome della banca, ma per conto e a rischio del cliente stesso, presso corrispondenti, all'interno o al di fuori del paese di emissione della relativa valuta. Gli effetti economici e giuridici conseguenti a eventuali provvedimenti politici o di altra natura, che riguardano l'intero avere della banca nel paese della valuta o dell'investimento, ricadono pro quota direttamente in capo al cliente.

Il cliente può liberamente disporre dell'avere in valuta estera solamente mediante vendita, emissione o incasso di assegni e bonifici; per altre forme di disposizione è per contro richiesto il consenso della banca.

12. Accrediti e addebiti di pagamenti in valuta estera

Gli accrediti e gli addebiti di importi in valuta estera sono eseguiti in franchi svizzeri, a meno che il cliente non abbia dato tempestivamente istruzioni diverse o non sia titolare di un conto nella corrispondente valuta estera. Qualora il cliente disponga solamente di conti in valute diverse da quella in oggetto, la banca può discrezionalmente decidere su quale conto registrare l'operazione.

13. Cambiali, assegni o altri titoli

Qualora cambiali, assegni o altri titoli rimessi per l'incasso o scontati non vengano pagati o, se pagati, il loro controvalore non sia liberamente disponibile, la banca può stornare i relativi importi, nel qual caso alla banca resteranno riservati tutti i diritti derivanti dai titoli, fino a estinzione dell'intero saldo debitorio.

14. Protezione dei dati

La banca adotta opportune misure di carattere tecnico e organizzativo, al fine di garantire la protezione dei dati personali. Il cliente autorizza la banca a trattare i dati personali, secondo quanto richiesto dal rapporto contrattuale con il cliente nonché a scopi interni di marketing.

15. Acquisto di servizi esterni (outsourcing)

Nell'ambito dell'acquisto di servizi esterni (es. elaborazione elettronica dei dati), la banca è autorizzata a trasferire i dati del cliente ai relativi prestatori di servizi (outsourcing), comunque soggetti al segreto bancario.

16. Averî non rivendicati

La banca adotta opportune misure al fine di evitare gli averî non rivendicati. Il cliente collabora con la banca nell'assumersi la responsabilità di evitare l'interruzione dei contatti o di ripristinare contatti interrotti ed ha la facoltà di rivolgersi alla banca per i relativi chiarimenti. La banca è autorizzata ad addebitare al cliente le eventuali spese sostenute per rimediare agli averî non rivendicati.

17. Giorni festivi

Nei rapporti con la banca, il sabato è equiparato ai giorni festivi ufficiali.

18. Diritto di recesso

La banca si riserva il diritto di recedere discrezionalmente, in qualsiasi momento, dal rapporto con il cliente; in particolare si riserva il diritto di revocare la concessione di crediti erogati o da erogare e di richiedere il rimborso di quelli già erogati, senza necessità di ulteriore preavviso, salvo accordi diversi risultanti da atto scritto.

19. Diritto applicabile e foro giudiziario

I rapporti giuridici del cliente con la banca sono disciplinati dal diritto svizzero.

Luogo di adempimento e di esecuzione nei confronti di clienti domiciliati all'estero e unico foro giudiziario per qualsiasi controversia è Soletta.

La banca ha tuttavia il diritto di agire nei confronti del cliente anche presso ogni altro foro competente.

20. Modifiche delle Condizioni generali

La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali, dandone comunicazione al cliente per lettera circolare o in altro modo idoneo. Le modifiche si intendono accettate se non contestate entro il termine di un mese.

Notazione

Il testo è redatto unicamente al maschile, allo scopo di migliorarne la comprensione (il cliente, ecc.). Naturalmente è incluso anche il genere femminile.

Baloise Bank SoBa AG
Amthausplatz 4, casella postale
CH-4502 Solothurn

+41 (0)848 800 806
bank@baloise.ch

Regolamento depositi

Condizioni per la custodia e l'amministrazione di titoli, metalli preziosi e altri oggetti di valore nonché per la registrazione di investimenti sul mercato monetario e di capitali, non aventi forma di titoli.

A. Disposizioni generali

1. Accettazione di depositi

Per principio, i beni patrimoniali sono così custoditi:

a) depositi aperti

- titoli di qualsiasi genere (azioni, obbligazioni, obbligazioni fondiarie, titoli ipotecari, titoli del mercato monetario e così via);
- polizze di assicurazione;
- metalli preziosi (lingotti e monete d'oro aventi forma commerciale);
- documenti rappresentativi di investimenti monetari e di capitali non rappresentativi di titoli di credito (come, per esempio, azioni nominative per le quali è rinviata la stampa dei certificati definitivi).

b) depositi chiusi

documenti e valori patrimoniali di qualsiasi genere, non idonei ad essere custoditi in un deposito aperto.

La banca può rifiutare interamente o parzialmente l'accettazione di depositi, senza doverne motivare le ragioni.

2. Custodia

La banca si impegna a custodire o a fare custodire, in luogo sicuro e con la dovuta accuratezza, i valori patrimoniali ad essa affidati, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

3. Durata del deposito

Generalmente il deposito è a tempo indeterminato e non cessa per morte, incapacità di agire o fallimento del depositante.

Salvo pattuizioni diverse o inderogabili disposizioni di legge, in qualsiasi momento il depositante può pretendere dalla banca, o mediante la banca, la restituzione o il trasferimento dei valori depositati, riservato il rispetto dei termini e delle forme d'uso.

Anche la banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento.

4. Ricevute di deposito

Il depositante riceve attestazioni sui movimenti dei beni depositati, quali ricevute, conteggi di compravendita o altro. Questi documenti non sono trasferibili né possono essere costituiti in pegno. La restituzione dei valori depositati avviene contro rilascio di ricevuta. La consegna o il trasferimento del deposito a terzi avviene mediante richiesta scritta del depositante.

5. Assicurazione di trasporto

Se non pattuito diversamente, la banca provvede a stipulare la consueta polizza sui valori da trasportare, salvo addebitarne le spese al depositante.

6. Diritti di custodia

I diritti di custodia sono conteggiati sulla base delle tariffe vigenti e rappresentano la base di remunerazione della banca per la giacenza di deposito e per la relativa contabilità. Le eventuali imposte di terzi per la custodia esterna alla banca sono addebitate separatamente. Per le operazioni di amministrazione (incasso di somme maturate e di capitali, esercizio di diritti d'opzione, frazionamento di azioni e così via) e per le funzioni o spese straordinarie, la banca emette un conteggio separato. Le eventuali modifiche di tariffe sono notificate al depositante.

7. Modifiche delle disposizioni regolamentari

La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le disposizioni del presente regolamento. Affinché le modifiche diventino vincolanti per il depositante, la banca deve comunicargliele all'ultimo indirizzo noto oppure mediante la consueta forma di pubblicazione per affissione nei locali della banca stessa.

B. Disposizioni particolari per depositi aperti

8. Custodia

- a) La banca custodisce i valori patrimoniali ad essa affidati con la stessa accuratezza riservata ai propri beni.
- b) Il depositante dichiara espressamente di essere d'accordo che i valori patrimoniali nel suo deposito siano totalmente o in parte custoditi dalla banca in depositi collettivi presso la banca stessa o presso altre banche o organismi centrali di deposito collettivo. In tal caso, al depositante spetta il diritto di comproprietà sul deposito collettivo, commisurato al numero delle quote a lui spettanti, in rapporto al valore globale del deposito stesso.
- c) Salvo diversa pattuizione, per i valori depositati all'estero la banca affida la custodia e l'amministrazione ad un corrispondente o ad un organismo centrale di deposito collettivo di sua scelta. In tal caso, il deposito è tenuto e gestito a nome della banca, ma per conto e a rischio del depositante stesso, nel rispetto delle forme vigenti nel luogo del deposito.
- d) Eventuali titoli sorteggiati da un deposito collettivo sono ripartiti dalla banca tra tutti i comproprietari mediante un secondo sorteggio, nel rispetto delle medesime forme procedurali adottate nel primo sorteggio.

9. Amministrazione

Senza espresso mandato da parte del cliente, la banca svolge le seguenti operazioni di ordinaria amministrazione:

- a) l'incasso o la miglior realizzazione possibile degli interessi e dei dividendi maturati nonché dei capitali giunti a scadenza;
- b) il controllo di sorteggi, disdette, conversioni, diritti d'opzione e il rimborso di titoli, sulla base delle comunicazioni disponibili, comunque senza assumerne alcuna responsabilità. La banca non esegue per contro operazioni di amministrazione per i titoli ipotecari;
- c) il ritiro di nuovi fogli cedolari e la conversione dei certificati provvisori con quelli definitivi.

Se il rilascio dei certificati definitivi incorporanti titoli è rinviato (per esempio, rinvio della stampa di azioni nominative), la banca è autorizzata a eseguire le seguenti operazioni:

- a) far convertire i titoli ancora in possesso dell'emittente in altrettanti certificati rappresentativi dei titoli definitivi;
- b) eseguire le relative operazioni di amministrazione, fornire tutte le istruzioni all'emittente e chiedergli le necessarie informazioni, per tutto il periodo in cui dura l'amministrazione da parte della stessa banca;
- c) richiedere all'emittente in qualsiasi momento la stampa e la consegna dei titoli;
- d) operare in conto proprio per gli ordini di borsa.

In caso di ordini scritti impartiti tempestivamente dal cliente, la banca può inoltre:

- a) eseguire le operazioni di conversione;
- b) intermediare il pagamento su titoli non interamente liberati e, se il termine del pagamento è già stato fissato al momento dell'emissione dei titoli, eseguire il relativo pagamento senza necessità di ulteriore mandato da parte del cliente;

- c) accettare in pagamento interessi e capitali su titoli ipotecari;
- d) vendere, comperare o esercitare diritti d'opzione; la banca è altresì autorizzata ad alienare al prezzo del miglior realizzo i diritti d'opzione, se da parte del cliente non ha ricevuto istruzioni diverse fino alle vigilia dell'ultimo giorno utile di borsa oppure, in caso di titoli non quotati o di titoli esteri, entro un adeguato termine;
- e) compilare elenchi da utilizzare per scopi fiscali.

10. Estratti di deposito

A titolo di verifica, la banca trasmette al depositante, generalmente una volta all'anno, un estratto relativo ai beni custoditi o contabilizzati nel deposito aperto. Questo estratto può contenere anche altri valori patrimoniali non contemplati dal presente regolamento. A richiesta del cliente, tali estratti possono essere inviati anche più volte all'anno.

Gli estratti di deposito sono da ritenersi esatti e si intendono approvati se il cliente non li contesta per scritto entro quattro settimane a decorrere dal giorno di spedizione.

11. Amministrazione di patrimoni, testamenti

Sulla base di accordi particolari, la banca assume anche funzioni fiduciarie, amministrazione di patrimoni, divisioni ereditarie, esecuzioni testamentarie, come pure la custodia di testamenti, convenzioni ereditarie e quant'altro.

C. Disposizioni particolari per depositi chiusi

12. Custodia

La banca si impegna a custodire in luogo sicuro e con la necessaria accuratezza i valori ad essa affidati.

I depositi chiusi devono essere sigillati o piombati in modo tale che l'eventuale apertura non possa avvenire senza rompere il sigillo o il piombo.

13. Contenuto

I depositi chiusi non possono contenere sostanze infiammabili, pericolose o comunque non idonee ad essere custodite in un immobile bancario. Il depositante risponde dei danni causati dall'inosservanza di questa disposizione.

La banca si riserva il diritto di verificare il contenuto del deposito in presenza del depositante, di un suo procuratore o, nel caso in cui ciò non sia possibile, in presenza di un pubblico notaio.

14. Responsabilità

La banca risponde per depositi chiusi soltanto nella misura in cui l'eventuale danno possa essere riconducibile a colpa grave della banca stessa. In ogni caso, la responsabilità della banca è limitata al solo valore dichiarato.

15. Restituzione del deposito

All'atto della restituzione del deposito, il depositante è tenuto a verificare l'integrità del sigillo o del piombo. Con il rilascio della quietanza da parte del cliente, la banca è liberata da qualsiasi responsabilità.

D. Disposizioni particolari per la custodia di metalli preziosi

16. Custodia collettiva di metalli preziosi

I metalli preziosi depositati dal cliente per la custodia o acquistati nelle qualità e nelle forme commerciali correnti – così come le monete di masse – sono custoditi secondo il genere in depositi collettivi, presso la banca o in altro luogo, congiuntamente agli oggetti dello stesso genere appartenenti a terzi o alla banca stessa. In tal caso, al depositante spetta una quota di proprietà sul deposito collettivo, proporzionale al valore dei propri beni.

17. Restituzione

Il depositante può liberamente disporre dei propri beni nel luogo dove ha sede la succursale della banca, dandone tempestivo preavviso alla banca stessa.

Su richiesta, la banca consegna i metalli preziosi a spese e a rischio del depositante anche in un altro luogo, purché ciò sia materialmente possibile e conforme alle leggi vigenti nel luogo delle consegne.

In caso di consegna di metalli preziosi custoditi in depositi collettivi, le eventuali differenze di peso e di titolo risultanti dalle registrazioni saranno conteggiate in base al corso del giorno in cui avviene la consegna.

18. Stato di eccezione

Qualora, a causa di restrizioni al trasporto, eventi bellici o altri casi di forza maggiore, la banca non sia in grado di consegnare i metalli preziosi nel luogo stabilito e con le modalità concordate, la banca si riserva il diritto di consegnare i preziosi in altro luogo, in cui la consegna risulti essere possibile e opportuna, a costi e a rischio del depositante.

19. Imposte, tasse e altri oneri

Tutte le imposte attuali e future (per esempio l'imposta sul valore aggiunto) e gli altri oneri connessi con la custodia e la consegna di preziosi sono a carico del cliente, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

E. Disposizioni varie

20. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro giudiziario

I rapporti giuridici del cliente con la banca sono disciplinati dal diritto svizzero.

Luogo di adempimento e di esecuzione nei confronti di depositanti domiciliati all'estero e unico foro giudiziario per qualsiasi controversia è **Soletta**. La banca ha tuttavia il diritto di agire nei confronti del depositante anche nel luogo in cui egli abita o presso ogni altro foro giudiziario.

21. Rinvio alle Condizioni generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle Condizioni generali della banca.

Regolamento della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3

1. Scopo

Firmando la convenzione di previdenza oppure aprendo tramite via elettronica un conto di previdenza INVEST Risparmio 3 (di seguito conto di previdenza), l'intestatario/l'intestataria della previdenza (di seguito intestatario) si affilia alla Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa (di seguito fondazione di previdenza) e, nei limiti previsti dall'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e della relativa ordinanza (OPP 3), ha diritto a effettuare versamenti fiscalmente agevolati sul proprio conto di previdenza presso la fondazione di previdenza.

Il conto di previdenza serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza individuale dell'intestatario.

Questo regolamento è parte integrante della convenzione di previdenza.

L'intestatario ha inoltre la possibilità di stipulare un'assicurazione di rischio – decesso e incapacità di guadagno – nell'ambito della previdenza individuale vincolata. Le parti contraenti sono l'intestatario e il partner assicurativo designato dalla fondazione di previdenza. Per l'assicurazione di rischio sono determinanti le Condizioni generali di assicurazione per l'assicurazione di rischio nell'ambito della previdenza individuale vincolata nonché la polizza assicurativa. I premi per l'assicurazione di rischio vengono addebitati sul conto di previdenza. Eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono accreditati sul conto di previdenza.

2. Apertura e tenuta del conto di previdenza

Su incarico dell'intestatario della previdenza, la fondazione di previdenza apre un conto di previdenza a lui intestato presso la Baloise Bank SoBa AG, affidando a quest'ultima la tenuta del conto stesso.

L'intestatario può stipulare più convenzioni di previdenza con la fondazione di previdenza, fermo restando che la somma dei versamenti non superi l'importo massimo consentito di cui alla cifra 4. Non è consentita la ripartizione dell'aver previdenziale disponibile.

Per la tenuta del conto si applicano le Condizioni generali della Baloise Bank SoBa.

3. Versamenti

L'intestatario stabilisce se effettuare versamenti regolari o sporadici.

Per essere fiscalmente deducibili, i versamenti devono giungere alla fondazione per tempo, in modo che la contabilizzazione possa avvenire prima della fine dell'anno civile. È escluso l'accredito di versamenti con effetto retroattivo.

4. Versamenti e interessi

L'intestatario può stabilire liberamente l'ammontare, fino all'importo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LPP, e la data dei versamenti che intende effettuare sul suo conto di previdenza. I versamenti possono essere effettuati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS; in combinato disposto con la cifra 6 del regolamento). Gli interessi vengono accreditati alla fine dell'anno civile e/o all'esigibilità dell'aver del conto di previdenza.

5. Investimenti individuali dell'intestatario della previdenza

In aggiunta o in alternativa all'investimento sotto forma di conto, l'intestatario della previdenza, nei limiti del proprio avere disponibile sul conto di previdenza, può incaricare la fondazione di previ-

denza di acquistare a spese di questo stesso conto altri investimenti patrimoniali forniti dalla fondazione di previdenza stessa e contemplati dalla OPP 2. Gli investimenti vengono registrati in depositi di previdenza INVEST Risparmio 3 individuali presso la Baloise Bank SoBa. L'intestatario può alienare i suoi investimenti in qualsiasi momento. Il controvalore dell'acquisto o dell'alienazione viene addebitato o accreditato sul conto di previdenza.

Le spese per le transazioni effettuate e per l'amministrazione sono stabilite nel regolamento delle spese.

Per il primo acquisto, l'intestatario deve fornire alla fondazione di previdenza le istruzioni d'investimento.

Gli eventuali proventi distribuiti su tali investimenti saranno accreditati sul conto di previdenza.

Per la quota dell'aver previdenziale investita non può essere preteso né un tasso d'interesse minimo né il mantenimento del valore del capitale. La fondazione di previdenza non si assume alcuna responsabilità per l'andamento degli investimenti scelti.

L'intestatario della previdenza è consapevole del fatto che, rispetto al deposito sul conto, gli investimenti in fondi d'investimento presentano oscillazioni di corso che aumentano proporzionalmente alla percentuale delle quote detenute in azioni e valute estere. L'intestatario può approfittare degli utili di corso, tenendo tuttavia in debito conto anche eventuali perdite. Tramite le sue istruzioni d'investimento, l'intestatario conferma di essere a conoscenza dei rischi legati all'investimento.

Gli investimenti o i gruppi d'investimento messi a disposizione vengono stabiliti dalla fondazione di previdenza e sono conformi alle disposizioni dell'OPP 2.

Se l'aver disponibile sul conto di previdenza non è sufficiente per l'addebito del premio dell'assicurazione di rischio di cui alla cifra 1, saranno alienati investimenti in misura corrispondente almeno al controvalore del premio da pagare.

6. Durata della previdenza

In caso di vita, la prestazione di vecchiaia può essere pagata al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Essa diviene regolarmente esigibile al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

Se l'intestatario dimostra di esercitare ancora un'attività lucrativa, la riscossione dell'aver previdenziale può essere posticipata fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. In questo caso, l'intestatario ha diritto a effettuare versamenti sul conto di previdenza fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. In caso di posticipo della riscossione, l'intestatario deve comunicare immediatamente per iscritto alla fondazione di previdenza la data di cessazione della propria attività lucrativa. In caso di proseguimento dell'attività lucrativa, se entro dieci giorni lavorativi dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS dell'intestatario o al più tardi dopo cinque anni dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS dell'intestatario la fondazione di previdenza non riceve istruzioni in merito al trasferimento dell'aver previdenziale sul conto di previdenza, quest'ultima ha la facoltà di trasferire tale avere su un conto di risparmio della Baloise Bank SoBa a nome dell'intestatario della previdenza. L'intestatario ha diritto al pagamento dell'intero capitale previdenziale, inclusi interesse e interesse composto.

Il capitale di previdenza diventa esigibile inoltre con il decesso dell'intestatario. Ai fini del pagamento di eventuali prestazioni derivanti dall'assicurazione di rischio, si applicano le disposizioni del rispettivo contratto di assicurazione.

7. Prelievo anticipato e chiusura del conto

Il prelievo anticipato dell'aveve previdenziale e la chiusura del conto di previdenza sono possibili solo dietro richiesta specifica e nei seguenti casi:

- a) se l'intestatario percepisce una rendita d'invalidità intera versata da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato ai sensi dell'art. 82 LPP. Ai fini del pagamento di eventuali prestazioni derivanti dall'assicurazione di rischio, si applicano le disposizioni del rispettivo contratto di assicurazione;
- b) se l'intestatario utilizza l'aveve previdenziale per l'acquisito di anni di contribuzione presso un istituto di previdenza professionale esente da imposte o lo impiega per un'altra forma di previdenza riconosciuta. A questo proposito la fondazione di previdenza può prevedere dei termini di disdetta. Questi sono indicati nell'attuale regolamento delle spese;
- c) se l'intestatario avvia, come attività principale, un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (prelievo possibile entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente);
- d) se l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora come attività principale e ne avvia una nuova ma di genere diverso (prelievo possibile entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente);
- e) se l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera;
- f) in caso di acquisto e/o costruzione di un'abitazione di proprietà per uso proprio o in caso di ammortamento di un'ipoteca sull'abitazione di proprietà per uso proprio. Sulla base dell'art. 3 cpv. 4 OPP 3, il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.

I prelievi anticipati ai fini della promozione della proprietà di abitazioni possono essere richiesti ogni cinque anni, fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. L'aveve previdenziale utilizzato ai fini di un'abitazione di proprietà viene versato dalla fondazione di previdenza previa presentazione della documentazione necessaria e previo consenso dell'intestatario. La fondazione versa l'aveve previdenziale direttamente a favore del venditore, del costruttore, del mutuante oppure, in caso di partecipazioni a proprietà di abitazioni, agli aventi diritto in questione.

8. Ordine dei beneficiari

Sono riconosciuti beneficiari le seguenti persone:

- a) in caso di vita: l'intestatario della previdenza;
- b) in caso di decesso di quest'ultimo, le persone indicate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge/il partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche, al cui sostentamento l'intestatario ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario durante gli ultimi cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi.

Mediante comunicazione scritta alla fondazione di previdenza, l'intestatario può determinare una o più persone tra i beneficiari indicati

alla lettera b), cifra 2, specificandone anche i loro diritti. Le persone di cui alla lettera b), cifra 2, al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole, devono essere rese note per iscritto alla fondazione di previdenza. Al decesso dell'intestatario, la persona che ha convissuto con quest'ultimo secondo quanto indicato alla lettera b) cifra 2 deve presentare alla fondazione di previdenza una prova scritta che attesti la convivenza ininterrotta durante gli ultimi cinque anni. Se l'intestatario non ha informato la fondazione di previdenza in merito all'esistenza di un convivente, la fondazione stessa parte dal presupposto che non ve ne sia alcuno; inoltre, questa non è tenuta ad informarsi attivamente in merito.

L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari elencati alla lettera b), cifre 3-5 e di specificarne i loro diritti per mezzo di comunicazione scritta alla fondazione di previdenza.

In mancanza di tale comunicazione, la ripartizione del diritto avviene pro capite, in parti uguali tra i beneficiari di cui alla lettera b).

9. Scadenza e pagamento dell'aveve previdenziale

L'aveve complessivo, inclusi eventuali diritti derivanti da investimenti (cifra 5), diventa esigibile con il verificarsi della causa di estinzione o di chiusura secondo le cifre 6 e/o 7 e il beneficiario di cui alla cifra 8 ha diritto al pagamento dell'aveve previdenziale da parte della fondazione di previdenza.

In base alla cifra 6 cpv. 1 e alla cifra 7 lettere a) e da c) a f), per poter ottenere il pagamento gli intestatari coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata devono presentare il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

L'intestatario o il beneficiario deve fornire alla fondazione di previdenza tutti i dati necessari per far valere il proprio diritto al pagamento dell'aveve previdenziale nonché i documenti e i mezzi di prova richiesti. La fondazione di previdenza si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti.

Alla scadenza (ai sensi della cifra 6) o dopo l'approvazione della richiesta di prelievo anticipato dell'aveve previdenziale (ai sensi della cifra 7), la fondazione di previdenza ha l'obbligo di alienare gli eventuali diritti esistenti e accreditarne il controvalore sul conto di previdenza dell'intestatario in questione.

In caso di controversie relative all'avente diritto, la fondazione di previdenza è autorizzata a depositare l'aveve previdenziale ai sensi degli artt. 96, 472 CO e segg.

Il pagamento dell'aveve previdenziale è soggetto all'obbligo di notifica ai sensi della Legge federale sull'imposta preventiva. L'imposta alla fonte viene portata in detrazione per i pagamenti ad essa soggetti secondo le disposizioni di legge vigenti.

10. Cessione, compensazione e costituzione in pegno

Prima della scadenza, l'aveve previdenziale non può essere ceduto, né compensato, né costituito in pegno. È fatta salva:

- la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni;
- la cessione totale o parziale nonché il riconoscimento giudiziale dell'aveve previdenziale se il regime dei beni viene sciolto in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure a causa di un'altra circostanza (decesso escluso).

In caso di intestatari coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

11. Cambiamento dell'indirizzo e dei dati personali

I cambiamenti di indirizzo e dei dati personali dell'intestatario (in particolare lo stato civile) devono essere comunicati alla Baloise Bank SoBa che, a sua volta, informa la fondazione di previdenza. La fondazione di previdenza e la Baloise Bank SoBa declinano ogni responsabilità per qualunque conseguenza derivante dalla notifica insufficiente, tardiva o imprecisa dell'indirizzo o dei dati personali. L'intestatario deve occuparsi di mantenere il contatto con la fondazione di previdenza. A tale scopo, egli può rendere nota alla fondazione una persona di fiducia. Quest'ultima può essere contattata dalla fondazione di previdenza nel caso in cui non sia più possibile mettersi in contatto con l'intestatario. Se, malgrado le ricerche, non fosse più possibile mettersi in contatto con l'intestatario, la fondazione di previdenza applica le misure contenute nelle direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri relative alla gestione dei valori patrimoniali senza notizie.

12. Comunicazioni e certificati

Tutte le comunicazioni e i certificati della fondazione di previdenza vengono inviati all'intestatario all'ultimo indirizzo registrato presso la Baloise Bank SoBa.

Su incarico della fondazione di previdenza, oltre ai documenti consueti la Baloise Bank SoBa invia annualmente all'intestatario un certificato relativo ai versamenti effettuati (certificato fiscale).

13. Verifica delle firme e della legittimazione

L'identità dell'intestatario viene verificata sulla base della sua firma apposta sulla convenzione di previdenza.

I danni derivanti dal mancato riconoscimento di difetti di legittimazione e falsificazioni sono a carico dell'intestatario, a condizione che la fondazione di previdenza o la Baloise Bank SoBa, che agisce in suo nome, non siano incorse in colpa grave.

14. Reclami

I reclami dell'intestatario o dell'eventuale beneficiario in merito all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini di qualunque tipo oppure le contestazioni degli estratti conto o conto deposito nonché le altre comunicazioni della fondazione devono essere presentati immediatamente dopo aver ricevuto le relative notifiche, al più tardi entro il termine indicato dalla fondazione. Altrimenti, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché gli estratti conto/deposito e le comunicazioni sono ritenuti accettati. In caso di mancata ricezione della comunicazione, la contestazione può essere effettuata a partire dal momento in cui essa, secondo il consueto iter amministrativo, sarebbe dovuta pervenire all'intestatario o al beneficiario. In caso di controversie, è possibile adire le vie legali presso il Tribunale cantonale (art. 73 LPP).

15. Modifiche

Il consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento in qualunque momento. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario nella forma appropriata.

Sono fatte salve le modifiche alle disposizioni di legge vigenti e poste a base del presente regolamento; a partire dalla loro entrata in vigore, esse si applicano anche per questo regolamento.

16. Spese

A titolo di indennizzo, la fondazione può addebitare le spese sostenute direttamente sul conto. Al momento dell'apertura del conto, la persona assicurata viene informata circa il regolamento delle spese della fondazione; la fondazione si riserva il diritto di modificare tale regolamento in qualsiasi momento. Il regolamento delle spese in vigore può essere richiesto alla fondazione in qualsiasi momento.

17. Entrata in vigore del regolamento

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

Baloise Bank SoBa AG
Amthausplatz 4, casella postale
CH-4502 Solothurn

+41 (0)848 800 806
bank@baloise.ch